



**COMUNE DI CASNIGO**  
**Provincia di Bergamo**  
**SETTORE TECNICO E POLIZIA LOCALE**

Cap 24020 – Via R. Ruggeri, 38 - tel. 035 74 02 59 - C.F. 81001030162 - P. I.V.A. 00793310160  
e-mail: protocollo@comune.casnigo.bg.it www.comune.casnigo.bg.it

Ordinanza n. 27

Casnigo, li 14/04/2026

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE**

**LA RESPONSABILE DI SERVIZIO UFFICIO TECNICO**

**PREMESSO** che pervengono annualmente numerose istanze intese ad ottenere l'emanazione di provvedimenti viabilistici, a carattere temporaneo, per l'esecuzione di lavori stradali (asfaltature, manutenzione e rifacimento della segnaletica stradale, manutenzione dell'arredo urbano, manutenzione del verde pubblico, traslochi e altre motivazioni), per periodi non superiori a sette giorni continuativi, come previsto dall'art. 35 comma 2 del vigente Regolamento Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2021: "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale";

**CONSIDERATO:**

- l'opportunità di adottare un provvedimento annuale di regolamentazione temporanea della viabilità, al fine di far fronte, tempestivamente, alle richieste di cui sopra, che spesso rivestono carattere di urgenza;
- che tali provvedimenti hanno carattere provvisorio e richiedono, di norma, l'istituzione di divieti di sosta con rimozione forzata, restringimenti carreggiata, deviazioni dei percorsi pedonali, sospensioni momentanee della circolazione e direzioni di marcia obbligatorie, sensi unici alternati, segnalati con semaforo o movieri, o a "vista";
- che l'onere di predisporre, installare e mantenere in efficienza la prescritta segnaletica stradale, per tutta la durata del provvedimento viabilistico, è a carico del richiedente;

**CONSIDERATA** la necessità di provvedere a disciplinare adeguatamente la circolazione, al fine di tutelare la sicurezza e l'incolumità delle persone, nonché della circolazione veicolare e pedonale;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 - del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, recanti il testo del "Codice della strada";

**VISTI** gli artt. da 30 a 43 e 79 - del D.P.R. 16 Dicembre 1992 N. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";

**VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002, recante il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

**ORDINA**

di istituire, dal **14 aprile 2026** e fino al **31 dicembre 2026**, in occasione dei lavori stradali di cui in premessa, aventi durata massima di sette giorni consecutivi ovvero per occupazioni temporanee occasionali, anche non consecutive ai sensi dell'art. 35 del vigente Regolamento Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 30/04/2021, le seguenti modifiche viabilistiche:

- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA;**
- **RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CON LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ A 30 KM/H;**
- **DEVIAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI;**
- **DIVIETO DI TRANSITO;**
- **DIREZIONI DI MARCIA OBBLIGATORIE;**
- **SENSI UNICI ALTERNATI REGOLAMENTATI TRAMITE SEMAFORO O MOVIERI O A "VISTA";**

## PRESCRIZIONI:

## IL RICHIEDENTE:

- Dovrà in ogni caso munirsi dell'atto di concessione/ autorizzazione ai sensi art. 37 del citato regolamento, ove previsto;
- Avrà l'obbligo di posizionare a proprie spese, idonea segnaletica temporanea di cantiere e di adottare i relativi provvedimenti viabilistici almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, indicando, su apposita tabella integrativa il giorno, l'ora e il periodo temporale di vigenza del relativo provvedimento viabilistico e copia della presente ordinanza;
- Dovrà comunicare i lavori almeno 48 ore prima del loro inizio, all'indirizzo PEC (protocollo@cert.comune.casnigo.it) all'attenzione dell'Ufficio della Polizia Locale e all' Ufficio Tecnico del Comune di Casnigo, allegando foto dell'avvenuta posa della segnaletica temporanea.  
All'atto della comunicazione dei lavori, dovrà inoltre allegare ricevuta di pagamento come disposto dall' art. 39 comma 1 lettera a del sopra citato Regolamento Comunale, ove dovuto; nel caso non pervenga detta comunicazione entro 48 ore prima, le forze di polizia, non potranno dare seguito ad eventuali accertamenti sanzionatori, in particolare per quanto riguarda divieti di sosta e rimozioni forzate.
- Dovrà posizionare, a proprie spese, idonea segnaletica mobile di cantiere in prossimità dell'area interessata dai lavori secondo quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 Luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", nonché dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione;
- In caso di restringimento della carreggiata con senso unico alternato il richiedente dovrà concordare con la Polizia Locale le modalità di esecuzione dello stesso, (impiego di movieri e/o del semaforo di cantiere, o a "vista"), posizionando apposita segnaletica come indicato dalle fig. 41 e 45 del Regolamento del Codice della Strada;
- Qualora si renda necessario occupare stalli riservati alla sosta dei veicoli al servizio delle persone con disabilità, dovrà creare temporaneamente adeguato spazio di sosta nelle immediate vicinanze, riservato alla suddetta categoria di utenti;
- In caso di deviazione dei percorsi pedonali la segnaletica "Pedoni sul lato opposto" dovrà essere posizionata in entrambi i sensi di marcia presso l'attraversamento pedonale più vicino all' interruzione stessa, per consentire il transito in sicurezza dei pedoni.

In caso di particolari e sopravvenute esigenze viabilistiche, di grave intralcio alla circolazione o in mancanza delle condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, le forze di Polizia di cui all' art. 11 D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, "Codice della strada", sono autorizzate, senza indugio, a far sospendere i lavori e ripristinare la libera circolazione lungo la sede stradale.

La presente Ordinanza viene resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Casnigo e portata a conoscenza degli utenti, mediante affissione di copie della presente, negli spazi affissione e nelle vie interessate dai lavori, con indicazioni a carico del richiedente dell'inizio e della fine dei lavori stessi.

Le forze di polizia identificate all' art 11 D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 285, "Codice della strada", sono incaricate di far rispettare il presente provvedimento.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone per qualsiasi accadimento relativo alla presente ordinanza.

## AVVERSO

Al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. della Lombardia, Sezione di Brescia, ai sensi della L. 1034/1971 ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del DPR 1199/1971.

Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, è inoltre possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 37, comma 3° del D.Lvo n. 285/1992, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
Arch. Manuela Berardino